

ISTRO UFFICE OMUNE DIMONTALTO 2014 CASTRO







Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mase.gov.it

Alla c.a della Responsabile del procedimento

Arch. Claudia Pieri

pieri.claudia@mase.gov.it

Oggetto: [ID: 11317] Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Manciano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza complessiva di 50,4 MW, sito in Manciano e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale RTN. Procedimento di VIA/PNIEC. – Osservazioni -

Proponente: Gruppo Visconti Manciano S.r.l.

Il Comune di Montalto di Castro in qualità di Ente interessato dall'intervento in oggetto, sebbene quest'ultimo non sia direttamene collocato entro i confini comunali, alla luce dell'impatto ambientale, paesaggistico e territoriale comunque generato dall'inserimento intende esprimere le proprie considerazioni, per evidenziare l'unicità di un situazione che sta investendo l'area vasta e che afferisce ad una quantità di impianti esistenti, autorizzati ed in corso di procedura autorizzatoria, ictu oculi insostenibile e lesiva, come si dirà, di norme, principi e pregative anche di caratura costituzionale.

Si riportano di seguito alcuni dati utili per comprendere il fenomeno cui si faceva cenno:


I procedimenti autorizzatori condotti, solo dal 2018-2019 ad oggi sul solo territorio di Montalto di Castro, afferiscono a circa 25 impianti FER di grande taglia, di cui 19 hanno già ottenuto l'autorizzazione e sono prossimi alla realizzazione. Impianti che si sommano a quelli già esistenti per un totale di circa 40 impianti sul territorio citato.

Si tratta di numeri che si traducono in una vera e propria emergenza territoriale avendo le installazioni, pressoché tutte in area agricola, modificato la destinazione delle aree e stravolto la loro originaria vocazione agricola e rurale, alterandone i tratti storici e identitari che da sempre caratterizzano il paesaggio tipico Montaltese come distintivo della Maremma laziale.

X

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo





La planimetria che qui si allega vale infatti a superare qualunque argomento sul punto mostrando l'evidente saturazione del territorio che colpisce tutta l'area a confine tra Montalto di Castro e Manciano, non potendosi immaginare nuove infrastrutture (All.1). Si consideri, peraltro, che la planimetria citata non ricomprende al suo interno le nuove istanze presentate a Codesto Spett.le Ministero e che afferiscono sia il territorio di Montalto, ma anche quello del Comune di Manciano.

Sugli impatti cumulativi

L'istanza in oggetto, quindi, ai fini di una compiuta istruttoria dovrà essere valutata considerando l'effetto cumulo (eolico-fotovoltaico) generato dall'intervento sull'intera area vasta, di cui il progetto presta evidente carenza.

Si ritiene infatti qui di superare l'argomento, per la verità troppo semplicistico, secondo cui l'impatto cumulativo andrebbe valutato tra impianti "identici". La valutazione cumulativa, invece, non costituisce una equazione applicabile solo a progetti delle stesse specie, frustrando così la stessa ratio della norma che impone piuttosto un criterio di cumulo su progetti vicini, al fine di tutelare la sostenibilità territoriale degli impatti, ma senza circoscrivere quella tutela ai soli ed unici progetti identici.

Militano in tal senso diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa <u>non solo di progetti identici ma anche di progetti</u> analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

- · DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.
- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che: "Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. ", affermando così un principio generale che impone una valutazione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo delle norme citate che <u>non distinguono tipologicamente</u> gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc..) ma parlano piuttosto in modo complessivo di <u>impianti FER.</u> La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per

Provincia di Viterbo



Settore V - Urbanistica - Edilizia

agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:

" 4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo di l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). '

Del resto ve ne è nutrita conferma in varie pronunce del Giudice Amministrativo, una fra tutte è illuminante ove si afferma che: " *Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico"*, le Aree di impatto cumulativo sono individuate

Provincia di Viterbo





Settore V - Urbanistica - Edilizia

tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Il Comune di Montalto di Castro, considerata l'elevatissima concentrazione di impianti FER, richiede una valutazione in termini di cumulo complessiva che abbracci qualsiasi tipologia di impianto FER e che allarghi ad una ottica di area vasta, al fine di evitare la definitiva compromissione territoriale.

Tutti gli impianti presenti, proprio nella zona ricompresa tra i territori di Montalto di Castro e Manciano, denotano così una saturazione evidente di quell'area vasta, ridisegnando anche il confine regionale tra Toscana e Lazio attraverso l'imposizione di infrastrutture tecnologiche, completamente estranee al contesto paesaggistico e naturalistico della Maremma, stravolgendone i tratti identitari.

Alla luce di tutto quanto espresso si ritiene che l'istanza presentata riveli forti criticità:

-sulla valutazione complessiva del cumulo non effettuata in violazione delle norme citate;

-sulla dimostrazione del reale impatto visivo anche per quanto riguarda il territorio di Montalto di Castro. L'istanza in oggetto afferisce, infatti, ad un parco eolico di dimensioni imponenti, il cui impatto non appare in modo alcuno eliminabile o mitigabile. In ogni caso, sul punto, non sono stati prodotti rendering adeguati che evidenzino l'intervisibilità dell'impianto, considerando tutti i punti maggiormente sensibili del territorio di Montalto di Castro.

Nello specifico, lo studio condotto sull'effetto cumulo, alla luce della situazione di oggettiva emergenza territoriale sopra evidenziata, rivela un approccio sbrigativo ed incoerente rispetto ai dati che la stessa proponente acclara nell'Area vasta ove si evincono oltre 25 impianti fotovoltaici, 3 idroelettrici e 2 biomasse. Peraltro, non si comprende come gli innumerevoli eolici in fase di autorizzazione e quelli in esercizio nella medesima area possano essere annoverati fuori dalla sfera di influenza dell'intervento in oggetto; il tutto poiché ritenuti esterni al raggio di 10 km, calcolato quale parametro d'indagine ai fini dell'individuazione della zona interessata dagli impatti. Occorre muovere anzitutto una contestazione sulla bontà del metodo di analisi rispetto al quale si mostrano evidenti perplessità, poiché un progetto comprendente un'area complessiva di ben 11 km, come si vedrà dettagliatamente nel proseguo, non può bloccare la propria indagine sugli impatti ad un raggio di soli 10 km (addirittura inferiore rispetto alla propria estensione) poiché risulterà estremamente limitato rispetto all'occupazione territoriale dell'intervento, e non veritiero nei risultati.

In ogni caso, quello che preme evidenziare è che la stessa rappresentazione mostrata a pag. 384 del SIA (codice elaborato Doc.59) esaurisce di per sé qualunque commento, mostrando una zona ove la concentrazione di impianti FER supera ogni limite di ragionevolezza e di proporzionalità, diretta espressione del burden sharing e del dovere di equa ripartizione del debito energetico nel territorio nazionale e regionale. Una simile prospettazione, si ribadisce esplicitata dalla stessa proponente nel SIA, non può concludere l'indagine affermando, con evidente incoerenza rispetto ai dati, che gli impatti per le varie matrici ambientali e sotto il profilo del cumulo sono assenti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'impianto. La società, in tal modo, arriva perfino a ribaltare la *ratio*



Provincia di Viterbo




Settore V - Urbanistica - Edilizia

dell'analisi cumulativa ritenendo che la concentrazione di impianti generi un risultato positivo. Si legge infatti nel SIA(pag. 385) che : "Nella fase di esercizio si avrà invece un effetto cumulo positivo sulla componente aria in quanto la CO2 non emessa per produrre l'energia elettrica da una fonte rinnovabile come il vento si andrà a sommare a quella non emessa dagli altri impianti eolici, seppur distanti dall'area vasta di progetto.". Così opinando non avrebbe senso alcuno una analisi cumulativa degli impatti, poiché le concentrazioni di impianti sarebbero di per sé giustificate, anzi addirittura auspicate, dal momento che compenserebbero le emissioni di Co2.

Non vale aggiungere altro sul punto, se non richiamare il numero esorbitante di istanze afferenti anche al territorio di Montalto di Castro e riprodotte nella comunicazione di questo Spett.le Ministero datata 11.6.2024, ove reca scritto, proprio sul tema del cumulo:

- "Ai fini della valutazione di eventuali impatti cumulativi, si segnala che il progetto in esame ricade nel comune di Manciano (GR) e che nello stesso territorio comunale sono state presentate le seguenti istanze di VIA di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
- [ID: 7543] Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale con potenza nominale pari a 62,335 MW, sito nel comune di Manciano (GR) e, più precisamente, in località Poggio Contino;
- [ID: 8510] Progetto di impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pescia", della potenza nominale di 65,29 MWp, e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);
- [ID: 9273] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto;
- [ID: 9587] Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 33 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18 MW sito nel Comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);
- [ID: 9756] Impianto agro-fotovoltaico della potenza complessiva di 76.7 MWp, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 15 MW da realizzarsi nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);
- [ID: 9916] Impianto fotovoltaico collegato alla RTN di potenza nominale 45MWp, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR);
- [ID: 9927] Impianto agrovoltaico "Manciano 24.48" nel Comune di Manciano (GR) con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e le relative opere di connessione alla RTN;
- [ID: 10137] Impianto fotovoltaico "Solar Hills", sito in Manciano (GR), opere di connessione nel comune di Manciano (GR), con una potenza di picco di 85,118 MW;
- [ID: 10142] Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva di 42,213 MW, sistema di accumulo di potenza 10 MW e capacità 20 MWh, da realizzarsi nel Comune di Montalto di Castro (VT) e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

Provincia di Viterbo





- [ID: 10557] Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW per una potenza eolica complessiva di 43,2 MW, oltre ad un sistema di accumulo da 27,6 MW, potenza totale in immissione pari a 70,8 MW, in agro nel comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse anche nel comune di Manciano (GR);
- [ID: 10831] Impianto agrivoltaico denominato "Pascolo Solare Maccabove" della potenza complessiva di 44,46 MWp e relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR);
- [ID: 10847] Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "FIORA" di potenza nominale pari a 52,8 MW, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR) e delle opere ed infrastrutture connesse;
- [ID: 12499] Progetto relativo a un impianto fotovoltaico della potenza massima complessiva di 31,37 MW. da realizzarsi in agro del comune di Manciano (GR).

Si contestano quindi in radice i risultati ottenuti nel SIA a livello di impatto ambientale generale, ricompresi nella tabella che di seguito si riporta e che, come evidente, minano non solo il diritto ma anche la logica. A fronte di un simile cumulo di istanze non si comprende proprio, anche con sforzo argomentativo, come l'impatto possa essere assente.



Provincia di Viterbo



Settore V - Urbanistica - Edilizia

Tabella 4-43 Sintesi dell'analisi degli impatti per le varie matrici ambientali.

Matrice ambientale	Fase	Entità dell'impatto
Aria	Cantiere	Trascurabile reversibile
	Esercizio	Positivo
Suolo e sottosuolo	Cantiere	Trascurabile reversibile
	Esercizio	Trascurabile reversibile
Acque superficiali e sotterranee	Cantiere	Trascurabile reversibile
	Esercizio	Trascurabile reversibile
Clima acustico	Cantiere	Trascurabile reversibile
	Esercizio	Trascurabile reversibile
Vegetazione e flora	Cantiere	Trascurabile reversibile
	Esercizio	Trascurabile reversibile
Fauna	Cantiere	Trascurabile reversibile
	Esercizio	Modesto reversibile
Paesaggio	Cantiere	Trascurabile reversibile
	Esercizio	Modesto reversibile
Ambiente antropico e aspetti socio-economici	Cantiere	Trascurabile reversibile Positivo
	Esercizio	Positivo
Effetto cumulo	Cantiere	Assente
	Esercizio	Assente

Lo studio risulta poi mancante di una analisi approfondita su tutte le matrici ambientali e, in particolare, sulle componenti naturalistiche secondo quanto prescritto dalle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT articolo 6, paragrafi 3 e 4). Occorre, invero, uno studio di incidenza dettagliato ed approfondito stante la vicinanza di siti sensibili sotto il profilo ambientale.

Sul generale impatto territoriale del progetto e sull'idoneità delle aree

Come scritto dalla stessa proponente negli atti prodotti e disponibili presso il MASE:

<u>"L'impianto si compone di 7 aerogeneratori Vestas V-172, ognuno con una potenza pari a 7,2 MW e distribuiti in modo lineare da Sud-Est a Nord-Ovest lungo una linea di circa 11 km con una potenza totale di 50,4 MW e una produzione annua stimata pari a 141.120 MWh/a.</u>

L'impianto si divide in due sezioni: in quella Sud-Est sono ubicati gli aerogeneratori WTG-1, WTG-2, WTG-3, WTG-4 e la sottostazione elettrica, tramite la quale avverrà l'immissione dell'energia

W. W.

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



Settore V - Urbanistica - Edilizia

prodotta, nella RTN; nella sezione Nord-Ovest sono locati gli aerogeneratori WTG-5, WTG-6, WTG-7.

Le turbine eoliche di modello V-172 hanno una lunghezza della pala di 84 m, un'altezza al mozzo pari a 114 m ed un'altezza al top della pala pari a 200 m (Cfr. elaborato denominato AREE IDONEE IMPIANTO FER Codice elaborato Doc68).

I dati evidenziano, così, una occupazione territoriale massiva da parte dell'intervento proposto, essendo le torri eoliche dislocate in lunghezza attraverso un'area di ben 11 km, creando di fatto una dorsale dell'eolico la quale, oltreché impattante e non mitigabile dal punto di vista visivo, verrebbe di fatto a ridisegnare le geometrie e i confini delle zone.

La figura rappresentata dalla proponente a pag. 5 dell'elaborato sopracitato, e che qui si riproduce, spiega perfettamente quanto qui sostenuto:

X


COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



Settore V - Urbanistica - Edilizia

Figura 2: Inquadramento progetto nella carta Topografica Standard con indicazione della viabilità di trasporto parzialmente esistente (percorso blu), della viabilità per le piazzole degli aerogeneratori (percorso arancione) e del tracciato del cavidotto (percorso verde).



Non solo, tale scelta collocativa si rivela foriera di un impatto altrettanto massivo anche per quanto afferisce al collegamento dell'impianto alla sottostazione; ed invero la stessa proponente scrive che:

Provincia di Viterbo



Settore V - Urbanistica - Edilizia

"Gli aerogeneratori saranno collegati tramite un cavidotto di circa 16 km alla sottostazione, posta a Sud-Est dell'impianto eolico, dove sarà realizzato una nuova sottostazione utente in ampliamento a quella già in progettazione e collegata alla linea aerea di Montalto – Suvereto da 380 kV". Tale affermazione solleva notevoli criticità anche sotto l'aspetto del costruendo ampliamento della sottostazione citata la quale, come dichiarato dalla società, è essa stessa in progettazione e collegata per via area. Si tratta quindi di un'opera di cui allo stato non vi è alcuna certezza e che di certo non potrà essere assentita attraverso gli atti autorizzatori eventualmente rilasciati su un progetto specifico come questo. Il progetto anzidetto, pertanto, non potrà che attendere la documentata preventiva esistenza delle infrastrutture energetiche di collegamento, pena un evidente profilo soprassessorio degli eventuali provvedimenti autorizzatori citati.

Circa la questione dell'idoneità dell'area la proponente dichiara:

Per quanto espresso nei paragrafi precedenti non tutti gli aerogeneratori in progetto ricadono in aree idonee a norma del Dlgs. 199/2021. Infatti gli aerogeneratori WTG1, 2, 3 e 4 si trovano ubicati a distanze inferiori di 3 km da beni paesaggistici identificati dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e da beni culturali immobili identificati dall'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004.

Tuttavia ciò non implica che gli aerogeneratori in progetto si trovino automaticamente ubicati in aree non idonee. Infatti la verifica di idoneità con i parametri identificati dall'Allegato 1B del PIT della Regione Toscana hanno evidenziato che tutte le postazioni degli aerogeneratori in progetto sono esterne dalle aree non idonee all'installazione di impianti eolici nel territorio della Regione Toscana.

Pertanto non sussistono vincoli ostativi alla realizzazione degli aerogeneratori nelle aree di progetto.

(pag. 13 elaborato AREE IDONEE IMPIANTO FER).

La società liquida così l'applicazione dell'art. 20 co.8 lett. c-quater), il quale prevede che sono incluse nelle aree idonee: "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."

Il legislatore, pertanto, estende letteralmente la fascia di rispetto prevista dal codice dei beni culturali e, in disparte ogni disquisizione sul valore di quella fascia che risulterebbe di per sé interdittivo dell'intervento, occorre comunque considerare che, in via generale, la vicinanza rispetto a beni tutelati impone una maggiore cautela ed attenzione progettuale, così come un'opera di bilanciamento tra i vari beni ed interessi, che è poi il fine ultimo della VIA, concentrata sulla minimizzazione degli impatti. Del resto, il co.3 dello stesso art. 20 sopracitato dispone che: *nella definizione della*

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica - Edilizia



disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili..."

In altre parole, non basta richiamare l'inciso dell'art. 20 co.7 per superare la questione della fascia di rispetto. Infatti, la previsione per cui "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee." va inquadrata secondo una corretta esegesi di quell'articolo la quale imporrebbe, anzitutto, una valutazione progettuale coerente con il contesto territoriale di riferimento ed attenta agli altri beni ed interessi coinvolti nel procedimento; detti beni ed interessi non sono automaticamente soccombenti rispetto a quello, anzitutto privatistico, dell'installazione di impianti FER sul territorio, la conseguenza, altrimenti, sarebbe una evidente frustrazione della VIA ed uno suo sviamento dalla propria causa tipica.

Sui criteri minimi ambientali

Riguardo ai criteri minimi ambientali (elaborato denominato CRITERI MINIMI AMBIENTALI-codice elaborato Doc.67) si evidenzia la necessità di aggiornare integralmente lo studio condotto, stante il riferimento al vecchio codice dei contratti pubblici, ormai superato dall'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023.

Alla luce di tutto quanto espresso, il Comune di Montalto di Castro rietine il progetto, allo stato, non valutabile stanti le carenze e le lacune riscontrate in merito agli elaborati prodotti, riservandosi ogni prerogativa di legge e di procedimento, nonché nuove ed ulteriori valutazioni nel corso dell'iter istruttorio.

IL SINDACO

Emanuela Socciarelli

EMANUELA SOCCIARELLI 09.07.2024 10:18:06 GMT+01:00 IL CONSULENTE DELL'ENTE

Avv. Marco Luigi Marchetti

Firmato digitalmente da: MARCHETTI MARCO LUIGI

Ruolo: Avvocato

Data: 09/07/2024 12:08:06

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.lgs n.82 del 07/03/2005